

**CUP F56G23000810006**

**CONVENZIONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO (SERVIZI DI CENTRALE DI  
COMMITTENZA E PROGRAM MANAGEMENT)**

ai sensi dell'art. 10, co. 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii

**TRA**

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) - DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)**, con sede in Via Cristoforo Colombo, n. 44 00147 - Roma, codice fiscale 97047140583, (di seguito, "**MASE-DISS**") in persona dell'Ing. Laura D'Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile,

**E**

**L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.**, società unipersonale, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "**INVITALIA**"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore

il MASE-DISS e INVITALIA, in seguito, denominate congiuntamente le "**Parti**",

**VISTO**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
- la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme sull'ordinamento del lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
- il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
- il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4, comma 1, che recita "Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" a decorrere dal 12 novembre 2022;
- il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE), pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021, che abroga, a decorrere dal 8 ottobre 2021, il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97 (pubblicato su GU Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021);

- che ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. sopramenzionato, le competenze dell'ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi sono esercitate dal Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS);
- il D.M. del 10 novembre 2021, n. 458, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica" registrato dalla Corte dei conti in data 28 novembre 2021, n. 3000;
- il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dalla Legge di conversione del 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- il D.P.R. 14 novembre 2022, con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- il D.P.R. 20 gennaio 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Laura D'Aprile l'incarico di Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, registrato dalla Corte dei conti al n. 1508 e n. 1509 in data 03 maggio 2023;
- il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di economia circolare, uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, risanamento dei siti contaminati, esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali, bioeconomia e finanza sostenibile;
- il suddetto Dipartimento è articolato in tre direzioni generali:
  - a) Direzione generale economia circolare (EC);
  - b) Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI);
  - c) Direzione generale valutazioni ambientali (VA);
- l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale "per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi";
- il Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-Legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato Decreto-Legge n. 80 del 2021, un'apposita Unità di Missione (UdM) per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero, organizzata in una struttura di livello dipartimentale, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, denominata Dipartimento Unità di Missione per il PNRR (DiPNRR), in due uffici di livello dirigenziale generale - Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione (GEFIM) e Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico (COGESPRO) - e in sei uffici di livello dirigenziale non generale;
- il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 31 marzo 2023, n. 121, di adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, registrato dalla Corte dei Conti il 10 maggio 2023, n. 1667;
- il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;



- il D. Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D. Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, "MEF") ed organismo di diritto pubblico;
- il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 53 del 2 febbraio 2023 con il quale è stata approvata la direttiva generale per l'attività amministrativa che definisce, per l'anno 2023, le priorità politiche, gli obiettivi ed i risultati attesi dall'azione del Ministero, in coerenza con il programma di Governo;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio" 2023-2025;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto INVITALIA a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- il Decreto del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy), di seguito "MIMIT", del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal Decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
- l'articolo 55-bis del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di INVITALIA, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, nonché in qualità di centrale di committenza;
- il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, che al relativo articolo 33, comma 12, definisce INVITALIA "società in house dello Stato";
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che reca l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con INVITALIA;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito, "**Codice dei Contratti Pubblici**") pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, e nello specifico l'art. 226, co. 1, del suddetto D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che dispone che il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1° luglio 2023;
- l'articolo 229, co. 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che stabilisce che le disposizioni dello stesso acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;
- l'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Allegato II.4 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- l'articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;
- l'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che,
  - o all'articolo 1, comma 1, lettera I), definisce «centrale di committenza», una "stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze"

*in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;*

- all'articolo 3, comma 1, lettera z), definisce «*attività di committenza ausiliaria*», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
  - 1) *infrastrutture tecniche* che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  - 2) *consulenza* sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
  - 3) *preparazione* delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
  - 4) *gestione* delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”  
(di seguito, “**Attività di Committenza Ausiliaria**”);
- l'articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici che, al relativo comma 7, individua le attività che possono essere svolte dalle Centrali di Committenza, in relazione ai requisiti posseduti, ossia le Centrali di Committenza:
  - a) *progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;*
  - b) *progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;*
  - c) *progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;*
  - d) *istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;*
  - e) *eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g)*” ossia qualora le stazioni appaltanti non siano qualificate per l'esecuzione;  
(di seguito, “**Attività di Committenza**”);
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con cui la valutazione positiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “**PNRR**”) dell'Italia è stata approvata;
- la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e sue successive modifiche e integrazioni;
- specificamente, l'articolo 10, comma 1, del suddetto Decreto Legge n. 77/2021 che prevede che per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare, oltre a quelli previsti dal PNRR, anche gli interventi previsti dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le Amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Decreto legislativo 18

- aprile 2016, n. 50 (ora articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, per effetto dell'articolo 226, comma 5).
- l'articolo 10, comma 2, del Decreto-Legge n. 77/2021, ai sensi del quale l'attività di supporto tecnico-operativo copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
  - l'articolo 10, comma 3, del Decreto Legge n. 77/2021, per effetto del quale la valutazione della congruità economica dell'offerta, che l'Amministrazione è tenuta a svolgere rispetto all'offerta pervenuta dalla società *in house* che presta il supporto tecnico-operativo, ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali;
  - l'articolo 10, comma 4, del Decreto Legge n. 77/2021, ai sensi del quale le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle Amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi, per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali, del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 del predetto articolo 10, ossia delle società *in house* dello Stato qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, per effetto dell'articolo 226, comma 5);
  - ai sensi del "principio di auto-organizzazione amministrativa" introdotto dall'art. 7 co. 2 del D. Lgs 36/2023, è fatta salva la facoltà delle stazioni appaltanti, come già previsto dall'abrogata disciplinata contenuta nel D. Lgs. 50/2016, di ricorrere ad affidamenti diretti *in house*, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, rispettivamente introdotti agli artt. 1,2 e 3 del D. Lgs 36/2023;
  - l'articolo 7, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 di cui al medesimo Codice dei Contratti Pubblici, adottando per ciascun affidamento un provvedimento che, in caso di prestazioni strumentali, è da intendersi sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;
  - l'articolo 7, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;
  - l'articolo 23 del D. Lgs. 36/2023 che prevede che la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il co.5 prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, "riguardano anche gli affidamenti diretti a società *in house* di cui all'articolo 7, comma 2";
  - l'articolo 226, co. 5, del D. Lgs. 36/2023 che prevede che "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";
  - il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti





- della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-UE);
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (*Recovery and Resilience Facility*);
  - il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e ad altri fondi europei;
  - la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (di seguito, "**Direttiva Concessioni**"), la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (di seguito, "**Direttiva Appalti**") e la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (di seguito, "**Direttiva Settori Speciali**");
  - l'allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare, la Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica), **Investimento 1.1 (Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione)**, di seguito **Investimento**, il quale intende *realizzare un sistema di sorveglianza/monitoraggio integrato a lungo termine per mettere in atto misure preventive di manutenzione programmata del territorio e di manutenzione/ammodernamento delle infrastrutture, nonché interventi mirati a prevenire gli incendi e l'illecito conferimento di rifiuti, a ottimizzare l'uso delle risorse e la gestione delle emergenze*;
  - i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per il citato Investimento (M2C4I1.1) dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021:
    - a) il traguardo M2C4-8, raggiunto con D.M. 398 del 29/09/2021 che approva il Piano Operativo di Lavoro (POL) per l'attuazione dell'Investimento;
    - b) l'obiettivo M2C4-9, che prevede la realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrogeologici. Il sistema di monitoraggio dovrà coprire almeno il 90% del territorio delle regioni meridionali e dovrà essere operativo e utilizzabile entro il terzo trimestre del 2024;
  - l'allegato 1 agli *Operational Arrangements* che associa ai citati milestone e target i seguenti meccanismi di verifica:
    - a) M2C4-8: "*Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the operational plan and a link to the website where the strategy can be accessed. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the operational plan contribute to achieving the objectives of the milestone. c) Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled*";
    - b) M2C4-9: "*Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: - Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved*";



- che lo scopo della Missione M2C4 è quello di monitorare e prevedere i rischi naturali e indotti sul territorio italiano, sfruttando le conoscenze e le tecnologie esistenti e all'avanguardia, al fine di garantire l'elaborazione e l'attuazione di piani di prevenzione e resilienza adeguati al territorio e le infrastrutture, a difesa e protezione delle risorse nazionali esistenti e future, e che l'obiettivo dell'Investimento 1.1 è quello di sviluppare un sistema di sorveglianza/monitoraggio integrato, a lungo termine, per mettere in atto sia misure preventive (manutenzione programmata del territorio e manutenzione/ammodernamento delle infrastrutture), sia interventi mirati a prevenire l'illegittimo conferimento di rifiuti, gli incendi e a ottimizzare l'uso delle risorse e la gestione delle emergenze;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 che assegna (Tabella A) alla Missione 2, Componente 4 investimento 1.1 *"Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione"* una quota di risorse finanziarie pari a complessivi euro 500.000.000,00;
- che l'adozione di un Decreto ministeriale di approvazione di un piano operativo per l'attuazione dell'investimento 1.1 Missione 2, Componente 4, del PNRR, è funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del Decreto sopracitato;
- gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do no significant harm"*) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- l'art. 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che

- sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF\_14-0011-02);
  - la Nota EGESIF\_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*";
  - il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
  - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  - la *Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità* del Ministro per la disabilità - Decreto 9 febbraio 2022, pubblicato in GU n.74 del 29 marzo 2022;
  - il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*";
  - il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
  - l'articolo 10, comma 4, del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale prevede che "*laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060*";
  - l'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
  - l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta Legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
  - il comma 1044 dello stesso articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
  - il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";
  - la circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 che prevede che rientrino tra le spese rendicontabili quelle strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR;





- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, applicabile al PNRR per le spese non puntualmente disciplinate dalle relative disposizioni attuative, che all'art. 15, comma 5, specifica che *“sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione”*;
- i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo Decreto, ai sensi delle quali *«le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 25, comma 2, Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,*



*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;*

- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene *“Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;*
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;*
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto *“Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;*
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;*
- la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante l'*“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;*
- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021, avente l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;*
- la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;*
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;*
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;*
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022 n. 27, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;*
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022 n. 28, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;*
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante *“Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;*



- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, n. 30, recante "*Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*";
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*";
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante "*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*";
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2022, n. 37, recante "*Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post*";
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2023, n. 1, recante "*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*";
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2023, n. 10, recante "*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*";
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2023, n. 11, recante "*Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target*";
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023, n. 16, recante "*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*";
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 aprile 2023, n. 19, recante "*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*";
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2023, n. 27, recante "*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*";
- il Sistema di Gestione e Controllo (di seguito **SiGeCo**) del MASE per l'attuazione delle misure PNRR di competenza il cui strumento descrittivo e la relativa manualistica allegata sono state adottate il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR;
- la circolare DiPNRR n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante "*PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure*"



- la circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”
- la circolare DiPNRR n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”
- il Decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” e in particolare l’art.1 e l’art. 8.

#### PREMESSO CHE

1. l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di INVITALIA stabilisce che “*oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società*”;
2. con Delibera n. 484 del 30 maggio 2018, l’ANAC aveva disposto l’iscrizione delle Amministrazioni centrali, tra le quali anche il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’elenco di cui all’articolo 192, comma 1, del predetto Decreto legislativo. n. 50/2016, per gli affidamenti nei confronti di INVITALIA quale società *in house*, elenco ora non più vigente;
3. INVITALIA, oltre a ad essere stazione appaltante qualificata, è iscritta di diritto nella specifica sezione dedicata alle centrali di committenza, interna all’elenco di cui all’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, istituito presso l’ANAC che ne assicura la gestione e la pubblicità;
4. nel suddetto elenco, INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all’affidamento dei lavori (L1) che all’affidamento di servizi e forniture (SF1);
5. INVITALIA, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legge n. 77/2021 summenzionato, è titolata a prestare a favore delle Amministrazioni interessate il supporto tecnico-operativo previsto dalla norma per tutto il ciclo di realizzazione degli investimenti pubblici in generale – e, in particolare, quelli previsti dal PNRR, dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020 e 2021-2027 - (di seguito, gli “**Investimenti**”), fornendo, anche a fini acceleratori, nel rispetto dei tempi, delle regole e delle procedure previsti dalla normativa vigente, un supporto nelle fasi di definizione, attuazione, mediante ricorso al mercato, monitoraggio e valutazione degli Investimenti stessi;
6. INVITALIA può svolgere per conto e a favore delle Amministrazioni interessate diverse attività di supporto tecnico-operativo volte all’attuazione degli interventi di lavori, servizi o forniture, che, nel loro insieme, realizzano l’Investimento (di seguito, gli “**Interventi**”), mediante appalti pubblici, inclusi gli “appalti innovativi”, ossia gli appalti pubblici di soluzione innovative (*i.e.*, partenariati per l’innovazione, appalti mediante procedure competitive con negoziazione o dialogo competitivo; di seguito, complessivamente, “**PPIS**”) e appalti pre-commerciali (di seguito “**PCP**”), nonché mediante operazioni di partenariato pubblico-privato (di seguito, “**PPP**”);
7. nell’ambito del supporto tecnico-operativo, INVITALIA può rendere disponibile le proprie infrastrutture tecniche, per l’utilizzo diretto da parte delle Amministrazioni interessate; in particolare,



la *Piattaforma InGaTe* è in grado di supportare le Amministrazioni (nonché le eventuali articolazioni e/o soggetti attuatori) nella gestione dell'intero ciclo di realizzazione degli Investimenti, dalla fase di programmazione alla rendicontazione di tutti gli Interventi afferenti un Investimento. La *Piattaforma InGaTe* si compone di n. 4 moduli dedicati alla gestione dell'Investimento (mod. 1), alla programmazione e pianificazione degli Interventi (mod. 2), alla gestione delle gare d'appalto (mod. 3) e alla gestione degli appalti (mod. 4);

8. INVITALIA:

- A) esercita, utilizzando su richiesta della Amministrazioni, la propria *Piattaforma InGaTe* le attività necessarie per la gestione dell'Investimento e la programmazione e la pianificazione degli Interventi (mod. 1 e mod. 2);
  - B) esercita le Attività di Committenza, utilizzando direttamente la propria *Piattaforma InGaTe* per lo svolgimento interamente telematico delle procedure di affidamento dei contratti pubblici (mod. 3) e per l'eventuale esecuzione degli appalti (mod. 4) per conto delle Amministrazioni stazioni appaltanti;
  - C) esercita l'Attività di Committenza Ausiliaria, rendendo disponibile alle Amministrazioni, su loro richiesta, la *Piattaforma InGaTe* per la gestione, da parte loro, dell'Investimento, la programmazione e la pianificazione degli Interventi (mod. 1 e mod. 2), nonché per l'esecuzione degli appalti (mod. 4), laddove l'utilizzo della *Piattaforma InGaTe* per la gestione delle gare d'appalto (mod. 3), in nome e per conto delle Amministrazioni (ovvero delle relative articolazioni o soggetti attuatori) è rimessa alla sola INVITALIA;
9. il supporto tecnico-operativo può essere prestato da INVITALIA nei confronti delle singole Amministrazioni interessate, competenti per la realizzazione dell'Investimento, ed, eventualmente, delle loro articolazioni;
10. la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, dispone, all'articolo 1, comma 3, lettera q), che l'amministrazione contraente di INVITALIA è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest'ultima. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del previgente Decreto legislativo. n. 50/2016 (ed ora dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7), nonché dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
11. l'articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
12. l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione;
13. l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "le modalità per il pagamento di



tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”;

14. l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013;
15. l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;
16. con nota n. prot. MISE 319228 del 24 ottobre 2022, INVITALIA ha comunicato al Segretariato Generale — Divisione VI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2019-2021, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ora articolo 7, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici);
17. il Segretariato Generale - Divisione VI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite propria nota prot. n. 322898 del 27 ottobre 2022, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2019-2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 (ora articolo 7, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici);
18. il citato Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 maggio 2018, recante l'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA individua gli affidamenti da sottoporre all'obbligo della preventiva approvazione ministeriale negli affidamenti di attività da parte di amministrazioni pubbliche per importi maggiori di 500 mila euro al netto dell'IVA;
19. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è responsabile per la realizzazione del citato Investimento 1.1 *Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione*, afferente alla Missione 2 *“Rivoluzione verde e Transizione ecologica”*, Componente 4 *“Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica”*
20. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stazione appaltante “qualificata” ai sensi dell'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.4 ed è qualificata al terzo livello per la progettazione e all'affidamento di servizi e forniture, ossia SF1 e dispone dei requisiti per l'affidamento e l'esecuzione dei PPP;
21. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica agisce anche per il tramite delle relative articolazioni, che sono stazioni appaltanti “qualificate” ai sensi dell'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.4 qualificata al terzo livello per la progettazione e all'affidamento di servizi e forniture, ossia SF1 e dispone dei requisiti per l'affidamento e l'esecuzione dei PPP;
22. Il Dipartimento Sviluppo Sostenibile, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito **“MASE-DISS”**) con nota prot. n. 0098098/MASE del 15/06/2023 ha comunicato l'intenzione di attivare INVITALIA per il supporto tecnico-operativo di cui all'articolo 10 del Decreto-Legge n. 77/2021 in relazione all'Investimento, con riguardo agli Interventi di seguito specificamente menzionati, avendo dato debitamente conto dei vantaggi di detta attivazione in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;

23. con nota prot. 205814 del 12/07/2023 e acquisita agli atti del MASE con prot. n. 0114237 del 12/07/2023, INVITALIA ha riscontrato positivamente la citata nota prot. 0098098/MASE del 15/06/2023 trasmettendo al MASE-DISS l'Offerta tecnica ed economica
24. la nota prot. n. 159859, del 6/10/2023 con la quale il MASE-DISS ha comunicato ad INVITALIA l'esito positivo della verifica di congruità tecnico-economica espletata ex art. 7, comma 2, del Decreto legislativo. 31 marzo 2023, n. 36;
25. la nota prot. n. 203436 del 11/12/2023 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del MASE, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;
26. la comunicazione prot. n. 0008498 del 27/12/2023, con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilasciato l'autorizzazione prevista ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;

**Tutto ciò visto e premesso**, le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all'esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, "**Convenzione**") i termini e le modalità con le quali il **MASE-DISS**, anche per il tramite delle proprie articolazioni, si avvale di **INVITALIA** per il supporto tecnico-operativo di cui all'articolo 10 del Decreto Legge n. 77/2021, per accelerare ed efficientare la realizzazione del seguente Investimento:

- **Investimento 1.1 "Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione"** (di seguito "**Investimento**"), CUP F56G23000810006 finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, Componente 4, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### **Art. 1 – Premesse ed Allegati.**

1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.
2. Il MASE-DISS interviene nella presente Convenzione e nei relativi allegati anche per conto delle proprie articolazioni; pertanto, **qualsivoglia riferimento al MASE-DISS nel prosieguo della presente Convenzione si intenderà da parte di entrambe le Parti come riferito anche a una o più delle articolazioni del MASE-DISS, competenti per l'attuazione dell'Investimento e/o la realizzazione dei singoli Interventi.**

#### **Art. 2 – Oggetto e finalità**

1. Per la realizzazione dell'Investimento di cui in premesse, con la presente Convenzione, il MASE-DISS si avvale di INVITALIA per l'attuazione dei seguenti Interventi mediante appalti pubblici, meglio dettagliati nell'**Allegato 1 - "Piano esecutivo delle attività"** alla presente Convenzione:
  - a) **Dotazioni varie (sensori, apparecchiature scientifiche HW e SW, Droni)**
  - b) **Reti di Monitoraggio**
  - c) **DTM**
  - d) **Veicoli attrezzati**

2. A tal fine, INVITALIA, può svolgere a favore del MASE-DISS le seguenti attività di supporto tecnico-operativo:
  - A. **per l'attuazione degli Interventi mediante ricorso al mercato**, quali:
    - a. Attività di Committenza, per:
      - i. la progettazione, la gestione e l'aggiudicazione, per conto del MASE-DISS-, di procedure d'affidamento di contratti d'appalto o accordi quadro, che saranno da quest'ultimo stipulati con l'/gli appaltatore/i risultato/i aggiudicatario/i;
      - ii. l'esecuzione, per conto del MASE-DISS, dei contratti d'appalto o accordi quadro, aventi ad oggetto lavori, che saranno stati stipulati dallo stesso MASE-DISS;
    - b. Attività di Committenza Ausiliaria, mediante:
      - i. preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto del MASE-DISS-, con eventuale ricorso a MEPA e/o SDAPA;
      - ii. gestione delle procedure di appalto in nome e per conto del MASE-DISS-, con eventuale ricorso a MEPA e/o SDAPA;
  - B. **per il monitoraggio dell'esecuzione degli Interventi**, quali:
    - i. attività di Program Management per il supporto al MASE-DISS nella pianificazione, gestione e monitoraggio dell'attuazione delle procedure di gara funzionali alla realizzazione degli Interventi di cui al precedente paragrafo 1;
    - ii. attività strumentali mediante l'esercizio di specifiche competenze tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali funzionali all'attuazione delle procedure di gara e all'esecuzione degli Investimenti;
    - iii. partecipazione ai Tavoli di coordinamento dell'Investimento M2C4 I 1.1;
    - iv. eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa mediante l'individuazione delle soluzioni tecnico amministrative più adeguate ad accelerare la realizzazione degli interventi e il supporto nella predisposizione di eventuali atti amministrativi.
3. In considerazione della finalità del supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA per la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerazione dell'attuazione degli investimenti pubblici, resta inteso che le attività di cui al precedente paragrafo 2, lettera B, sono da considerarsi necessariamente prodromiche o conseguenti alle attività di cui alla lettera A. e non possono costituire oggetto a sé stante delle attività svolte da INVITALIA. Nell'ambito delle Attività di Committenza di cui al precedente paragrafo 2, lettera A.a, le attività di cui al punto ii. possono costituire oggetto di incarico ad INVITALIA solo unitamente alle attività di cui al superiore punto i.
4. Fermo restando che le Attività di Committenza sono svolte da INVITALIA mediante utilizzo della propria Piattaforma InGaTe, anche al fine di promuovere la digitalizzazione e l'accelerazione della realizzazione degli Interventi, il MASE-DISS richiede che le attività di cui alla lettera A del precedente paragrafo 2, siano anch'esse svolte da INVITALIA utilizzando la suddetta Piattaforma InGaTe.
5. Le Attività di Committenza non vengono svolte da INVITALIA, per conto del MASE-DISS, per affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici. Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che la presente Convenzione sarà attuata nel pieno rispetto delle norme di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Con riferimento alle procedure aggregate e flessibili di cui all'articolo 10, comma 6-quater, del Decreto-Legge n. 77/2021, qualora le stesse fossero bandite da INVITALIA, per conto del MASE-DISS,

quest'ultimo si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente ad INVITALIA eventuali recessi dalla procedura, assumendosi al contempo qualsivoglia responsabilità in merito al rispetto dei tempi di affidamento e di realizzazione dell'Intervento oggetto della procedura medesima. INVITALIA si riserva sin d'ora la facoltà di non dar corso alle procedure aggregate e flessibili summenzionate qualora dall'analisi delle informazioni fornite dal MASE-DISS a INVITALIA, la stessa dovesse ritenere non conveniente l'utilizzo di dette procedure, ovvero rilevi che il ricorso a tale modalità di affidamento avvenga in modo da eludere l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza;

7. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del codice dei contratti pubblici.
8. INVITALIA si impegna a garantire, per le attività di spettanza di INVITALIA, il rispetto della normativa PNRR pertinente alla fase di gara, tra cui, in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, e comunque alla luce di quanto previsto dalle Direttive ministeriali approvate rispettivamente con Decreto ministeriale n. 127 del 22 marzo 2022 e con Decreto ministeriale 377 del 30 settembre 2022:
  - le clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali di cui all'art. 47 commi 2 e 4 del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 e delle Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC
  - il principio del "non arrecare danno significativo" (cd. "*Do No Significant Harm*" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ed alla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
  - fermo restando quanto previsto dall'art 4, comma 2 e comma 3, della presente Convenzione relativamente alle modalità di attivazione della Centrale di Committenza, nonché eventualità non dipendenti da Invitalia, l'impegno a gestire e finalizzare le procedure di affidamento nel rispetto delle scadenze, dei traguardi e degli obiettivi, delle condizionalità e delle ulteriori prescrizioni associate alla misura M2C4 Investimento 1.1 - *Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione*, in base a quanto disposto dall'allegato riveduto alla decisione del Consiglio del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni e nell'allegato 1 agli *Operational arrangements*;
  - gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 che prevedono l'indicazione nella documentazione che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea.

### Art. 3 – Piano Esecutivo delle Attività.

1. il MASE-DISS conviene con INVITALIA che, per la realizzazione degli Interventi, quest'ultima sia attivata per le specifiche attività individuate nel "*Piano Esecutivo delle Attività*" quivi allegato **sub Allegato 1** (di seguito, "*PEA*").
2. Successivamente, nelle more della validità della presente Convenzione, ed ai sensi del relativo articolo 12 della presente Convenzione, il MASE-DISS potrà selezionare ulteriori nuclei di Interventi

- e/o ulteriori attività, elaborando, di volta in volta, d'intesa con INVITALIA e ferma restando la eventuale previa autorizzazione del MIMIT, se necessaria, un nuovo PEA (di seguito "**Nuovo PEA**").
- In ogni Nuovo PEA sarà espressamente indicata, con riferimento agli Interventi ivi contemplati, la stima di massima dei costi preventivati per le attività previste a carico di INVITALIA, calcolato con le modalità indicate nel Nuovo PEA, nonché la fonte di finanziamento a valere sulla quale potranno essere remunerate le attività svolte da INVITALIA ai fini della realizzazione del medesimo PEA.
  - Le Parti concordano che l'importo massimo previsto nei singoli PEA possa essere rinegoziabile, laddove ciò si rendesse necessario od opportuno per l'effetto di eventi non imputabili ad INVITALIA (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: eventi imprevisi ed imprevedibili, forza maggiore, sequestri conservativi delle aree, varianti, contenziosi non imputabili ad INVITALIA o che vedano la stessa comunque vittoriosa, mutamenti normativi, ecc.), fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 12 della presente Convenzione.

#### **Art.4 – Atto di Attivazione delle Attività di Committenza. Dichiarazioni di Impegno. Commissioni giudicatrici**

- L'attivazione di INVITALIA per le Attività di Committenza relativa agli Interventi avrà luogo attraverso specifico atto (di seguito, "**Atto di Attivazione**"), da predisporre conformemente al modello Allegato alla presente Convenzione sub Allegato 2.
- L'Atto di Attivazione si intende sin d'ora corredato dalle dichiarazioni di cui all'**Allegato 3** (di seguito "**Dichiarazioni di Impegno**"), che non dovranno quindi essere materialmente allegate all'Atto di Attivazione. L'Atto di Attivazione e le Dichiarazioni di Impegno a corredo costituiranno il disciplinare in essere tra il MASE-DISS ed INVITALIA per le attività da questa espletate ai sensi della presente Convenzione quale Centrale di Committenza.
- L'Atto di Attivazione dovrà essere necessariamente corredato, contestualmente o comunque entro i successivi 30 (trenta) naturali e consecutivi, dalla "documentazione tecnica" relativa all'Intervento, come meglio definita nelle Dichiarazioni di Impegno di cui al precedente paragrafo 2.
- L'Atto di Attivazione sarà trasmesso ad INVITALIA, che provvederà nel più breve tempo possibile, e comunque entro venti (20) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Atto di Attivazione, a trasmettere al MASE-DISS la propria accettazione, a seguito della quale l'attivazione di INVITALIA per l'/gli Intervento/i di cui trattasi si avrà per perfezionata. Con l'occasione, INVITALIA comunicherà al MASE-DISS anche il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, il "**RUP di INVITALIA**"). La richiesta di ulteriori elementi o informazioni necessari ai fini dell'accettazione dell'Atto di Attivazione comporteranno la sospensione del predetto termine di venti (20) giorni, che riprenderà a decorrere una volta pervenuti dal MASE-DISS gli elementi o le informazioni richieste da INVITALIA. Qualsivoglia eventuale rifiuto, da parte di INVITALIA, dell'Atto di Attivazione ricevuto dal MASE-DISS sarà dalla stessa INVITALIA debitamente ed espressamente motivato.
- INVITALIA si riserva sin d'ora la facoltà, nell'ambito della singola procedura di gara da essa gestita per conto del MASE-DISS nell'ambito delle Attività di Committenza, di nominare ai sensi dell'articolo 51 e 93 del Codice dei Contratti Pubblici, quale membro della Commissione di aggiudicazione, almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione, che sarà designato dal MASE-DISS. Dal canto proprio, il MASE-DISS si riserva la facoltà di designare - ai fini della relativa nomina, da parte di INVITALIA, nella Commissione di aggiudicazione - almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione. La presidenza della Commissione giudicatrice sarà sempre riservata alla designazione e nomina da parte di INVITALIA.



#### **Art. 5 – Risorse finanziarie.**

1. Per lo svolgimento delle attività previste a carico di INVITALIA e dettagliate all'articolo 2, paragrafo 2 della presente Convenzione, è assegnato ad INVITALIA un importo complessivo massimo stimato in € **913.815,00** (euro novecentotredicimilaottocentoquindici/00) oltre IVA, da corrispondersi in base alle spese effettivamente sostenute - ovvero ai costi esposti maturati in caso di ricorso alle "opzioni semplificate" in materia di costi – e documentate con le modalità di cui all'articolo 7 della presente Convenzione, a valere sul quadro economico dell'Investimento di cui trattasi.
2. Tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l'esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dai contratti pubblici aggiudicati da INVITALIA saranno a carico del MASE-DISS, intendendosi per oneri economici i corrispettivi dovuti agli appaltatori, le imposte e le tasse dovute per Legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per Legge in relazione all'esecuzione degli appalti afferenti all'Intervento. A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti dall'applicazione degli articoli 210 e 211 (accordi bonari), 212 (transizione), 213 (arbitrato), 216 e 217 (pareri obbligatori e determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico) del Codice dei Contratti Pubblici o di altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
3. Del pari, saranno altresì a carico del MASE-DISS eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della gara, ancorché indetta e gestita da INVITALIA per conto del MASE-DISS, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale, il contributo all'ANAC per i relativi costi di funzionamento, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici non appartenenti all'organico di INVITALIA, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri del Collegio Consultivo Tecnico, anche in caso di costituzione facoltativa di quest'ultimo, previa autorizzazione del MASE-DISS, ai sensi dell'articolo 218 del Codice dei Contratti Pubblici.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1 del presente articolo 5, il MASE-DISS autorizza INVITALIA all'impiego di consulenze ed incarichi professionali di natura tecnico-specialistica, purché strettamente funzionali all'Intervento, di cui la medesima avrà necessità per lo svolgimento delle attività, e come meglio indicato nel PEA. Il MASE-DISS autorizza altresì INVITALIA al conferimento di incarichi legali necessari per eventuali contenziosi, che vedano coinvolta INVITALIA, conseguenti alle attività svolte a favore del MASE-DISS oggetto della presente Convenzione. In tal caso, gli incarichi di rappresentanza e difesa saranno comunque tempestivamente comunicati da INVITALIA al MASE-DISS. Per tutte le consulenze e gli incarichi, di cui al presente paragrafo, compresi i relativi oneri necessari, il MASE-DISS riconoscerà ad INVITALIA il rimborso delle spese da essa sostenute e rendicontate ai sensi del successivo articolo 7 della presente Convenzione.
5. In considerazione del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite in un'ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 45 del Codice dei Contratti Pubblici non troveranno applicazione nei confronti di INVITALIA e dei suoi dipendenti.

#### **Art. 6 – Esonero da responsabilità. Manleva.**

1. INVITALIA non sarà ritenuta responsabile di eventuali ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e fermo restando che per "colpa grave" le Parti intendono la condotta rilevante ai fini della responsabilità amministrativa di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.
2. INVITALIA sarà pertanto manlevata dal MASE-DISS, nei limiti del quadro economico del singolo Intervento o del relativo finanziamento, per eventuali importi dovuti a terzi a titolo di risarcimento del

danno (anche per equivalente) o di indennizzo a seguito di sentenze di condanna, non direttamente o indirettamente rinvenibili da atti dolosi o gravemente colposi compiuti da INVITALIA.

3. Relativamente ai singoli Interventi, qualora le Attività di Committenza riguardino la sola progettazione ed aggiudicazione della procedura di gara, INVITALIA, una volta adottato il provvedimento di aggiudicazione della procedura stessa, rimetterà al MASE-DISS copia integrale del fascicolo relativo a detta procedura, inclusi i relativi verbali e gli esiti della valutazione di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti Pubblici. Con la consegna del fascicolo di gara al MASE-DISS, le Attività di Committenza si considereranno concluse ed espletate da INVITALIA con riferimento all'Intervento. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave imputabili ad INVITALIA, qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi, e/o pretesa da parte di terzi, conseguisse direttamente o indirettamente alla stipulazione, da parte del MASE-DISS, del contratto aggiudicato, e/o all'avvio sotto riserva di Legge, da parte del MASE-DISS, dell'esecuzione del contratto o dei lavori, tale responsabilità o pretesa non sarà imputabile o addebitabile, a qualsivoglia titolo, ad INVITALIA, che sarà a tal fine comunque manlevata dal MASE-DISS. Il MASE-DISS si impegna altresì a manlevare e a tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi ivi inclusi gli operatori economici partecipanti alle procedure, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, nel caso in cui il MASE-DISS, per qualsiasi motivo, non intenda stipulare il contratto pubblico o l'accordo quadro oggetto della procedura aggiudicata da INVITALIA;
4. Resta comunque inteso che, qualora necessario, nei casi in cui eventuali contenziosi riguardassero documentazione tecnica posta a base di gara di responsabilità esclusiva del MASE-DISS, INVITALIA si riserva sin d'ora la facoltà di chiamare in causa il MASE-DISS.

#### **Art. 7 – Modalità di rendicontazione.**

1. La definizione di dettaglio dei costi oggetto di rendicontazione è demandata al “*Disciplinare dei costi della Convenzione*” allegato alla presente Convenzione, sub **Allegato 4**.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere h), i) e j), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, a INVITALIA verranno riconosciuti entro il limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della presente Convenzione:
  - A. i costi del personale calcolati sulla base delle tariffe determinate secondo le tabelle di costi unitari del personale (giornalieri) riportate nell'Allegato 4, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 24 giugno 2021, n. 1060;
  - B. le consulenze, le spese viaggio, le acquisizioni di beni e servizi sulla base dei costi effettivamente sostenuti secondo le modalità meglio specificate nell'Allegato 4.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera m), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, con cadenza semestrale, Invitalia procede a sottoporre al MASE-DISS la rendicontazione delle attività svolte e dei relativi costi in riferimento al PEA di cui all'Allegato 1 alla presente Convenzione. Il MASE-DISS provvede all'esame della rendicontazione e alla sua approvazione entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della rendicontazione stessa, dandone tempestiva informazione ad INVITALIA ai fini della fatturazione. In caso di osservazioni sulla rendicontazione l'anzidetto termine di 15 (quindici) giorni lavorativi è sospeso per il tempo strettamente necessario sino al ricevimento, da parte di INVITALIA, degli elementi di chiarimento rispetto alle osservazioni medesime.
4. Le fatture relative agli importi rendicontati, emesse elettronicamente con codice univoco IPA: m\_ante codice: AC20497, dovranno indicare la seguente dicitura: PNRR, M2C4 – Linea di Investimento 1.1 “*Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione*”, Spesa Finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU, CUP F56G23000810006, il MASE-DISS, provvederà al

pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione delle fatture medesime da parte di Invitalia, mediante accredito su un conto corrente bancario dedicato alla gestione dei rapporti economici derivanti dalla presente Convenzione, i cui estremi saranno comunicati da Invitalia a MASE-DISS con le modalità di cui al successivo art. 9 della presente Convenzione.

5. Ferma restando la descrizione delle attività svolte fornita da Invitalia in sede di rendicontazione delle attività secondo la periodicità definita dall'art. 5 della presente Convenzione, MASE-DISS potrà richiedere a Invitalia ulteriori specifiche relazioni informative sullo stato di avanzamento delle attività.
6. La rendicontazione delle attività di cui al precedente paragrafo 2, lettera A. avranno luogo mediante la presentazione dei documenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori o dei contratti (di seguito, "SAL" o "SAC", a seconda del caso) contenenti le informazioni sulle attività svolte per il conseguimento del target di riferimento e con la percentuale di avanzamento delle attività pianificate.

### **Art. 8 – Comunicazioni tra le Parti**

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenienti dalla presente Convenzione:
  - il Referente per il MASE-DISS è il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Elisabetta Todisco, Dipartimento Sviluppo Sostenibile – Divisione I, Coordinamento tecnico e supporto amministrativo dipartimentale  
E-mail: [Todisco.Elisabetta@mase.gov.it](mailto:Todisco.Elisabetta@mase.gov.it)  
PEC: [diss@pec.mite.gov.it](mailto:diss@pec.mite.gov.it)  
Tel.: [06 5722 5764](tel:0657225764)
  - il Referente per INVITALIA è: il Responsabile di Investimenti Pubblici, Giovanni Portaluri  
E-mail: [gportaluri@invitalia.it](mailto:gportaluri@invitalia.it)  
PEC: [realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it](mailto:realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it)  
Tel.: 06 42160507

L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti stesse.
3. Gli Atti di Attivazione e le comunicazioni di accettazione degli Atti di Attivazione saranno sottoscritti con firma digitale, rispettivamente, dal MASE-DISS e da INVITALIA, a seconda del soggetto a cui competono, e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dai precedenti paragrafi della Convenzione medesima.

### **Art. 9 – La tutela dei dati personali.**

1. INVITALIA e MASE-DISS si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "**GDPR**"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.



2. Il MASE-DISS individua INVITALIA quale “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR, relativamente alle attività di centrale della committenza, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico “*Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento*” cui all’**Allegato 5** alla presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale anche ad accettazione della nomina.

#### **Art. 10 – Riservatezza.**

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell’attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.
3. Eventuali dichiarazioni rilasciate da una Parte e/o dai relativi consulenti/collaboratori, o agli stessi riconducibili, che riguardassero l’operato del MASE-DISS, pubblicate e/o divulgate sui mass o social media, a diffusione locale, nazionale o estera, dovranno essere preventivamente convenute con l’altra Parte.

#### **Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. Per le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell’articolo 3 della suddetta Legge 136/2010 si impegna sin d’ora ad utilizzare un conto corrente dedicato alle attività di cui alla presente Convenzione.

#### **Art. 12 – Durata e proroga. Modifiche. Diritto di recesso.**

1. La presente Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione della presente Convenzione sino al completamento delle attività e comunque non oltre alla data del 30 giugno 2026, salvo successive proroghe e/o modifiche e integrazioni, previo espresso accordo scritto delle Parti.
2. Il Ministero assicura la copertura dei costi ammissibili sostenuti nel periodo precedente l’avvenuta registrazione della presente Convenzione nei modi di Legge del relativo provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo, secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, del DL 77/2021.
3. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.
4. La cessazione della presente Convenzione non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all’articolo 7 della presente Convenzione, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto

della Convenzione medesima.

5. Il MASE-DISS può recedere in qualunque momento *ad nutum* e comunque senza il pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. In tale ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nel relativo preavviso all'uopo trasmesso di MASE-DISS, che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. Il recesso dalla presente Convenzione da parte del MASE-DISS non avrà comunque effetto sull'Atto di Attivazione la cui esecuzione fosse in corso, salvo espressa dichiarazione in tal senso da parte del MASE-DISS.
6. Le Parti potranno altresì recedere in qualunque momento dagli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione, qualora, nel corso della vigenza della stessa intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione stessa e ne rendano impossibile o eccessivamente onerosa la sua conduzione a termine. Il recesso, effettuato da una Parte, avrà efficacia dal trentesimo giorno della relativa comunicazione, via PEC, all'altra Parte. In tale ipotesi, verranno riconosciute ad INVITALIA le spese sostenute alla data di efficacia del recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino obbligazioni già definitivamente vincolanti.

#### **Art. 13 – Definizione delle controversie e Foro Competente.**

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

#### **Art. 14 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio.**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e del Decreto legislativo. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice Etico di INVITALIA.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici, nonché la pertinente normativa, nazionale ed euro-unitaria, afferente al PNRR.
3. Le Parti rinviando inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del Decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165.
4. Dalla presente Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



### **Art. 15 Obblighi di pubblicazione**

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 28 del Codice dei Contratti Pubblici, e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

### **Art. 16 Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del MASE-DISS**

1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del MASE-DISS che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso MASE-DISS e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

\*\*\*

La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.

### **ALLEGATI**

**ALLEGATO 1: Piano Esecutivo delle Attività**

**ALLEGATO 2: Format Atto di attivazione**

**ALLEGATO 3: Format Dichiarazioni di impegno**

**ALLEGATO 4: Disciplinare di rendicontazione**

**ALLEGATO 5: Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento (con allegato il "Documento di sintesi delle misure")**

**ALLEGATO 6: Dichiarazione titolare effettivo e conflitto di interesse**

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA – DIPARTIMENTO SVILUPPO  
SOSTENIBILI**  
D'APRILE Laura D'Aprile  
LAURA D'APRILE  
08.01.2024  
14:10:01  
UTC

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

**INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO  
D'IMPRESA S.P.A. Dott. Bernardo Mattarella**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



Bernardo Mattarella  
AGENZIA NAZ. ATTRAZIONE  
INVESTIMENTI E SVILUPPO  
IMPRESA SPA  
Amministratore Delegato  
02.01.2024 11:50:52  
GMT+01:00

*AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, il MASE-DISS, COME SOPRA RAPPRESENTATO, APPROVA ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE MEDIANTE SEPARATA SOTTOSCRIZIONE:*

*ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI.*

*ART. 4 – ATTO DI ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMITTENZA. DICHIARAZIONI DI IMPEGNO. COMMISSIONI GIUDICATRICI.*

*ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE.*

*ART. 6 – ESONERO DA RESPONSABILITÀ. MANLEVA.*

*ART. 7 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE.*

*ART. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.*

*ART. 10 – RISERVATEZZA.*

*ART. 12 – DURATA E PROROGA. MODIFICHE. DIRITTO DI RECESSO.*

*ART. 13 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.*

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA – DIPARTIMENTO SVILUPPO  
SOSTENIBILE**

IL CAPO DIPARTIMENTO, ING. LAURA D'APRILE

*FIRMA DIGITALE*

D'APRILE  
LAURA  
08.01.2024  
14:11:53  
UTC

